

---

# Linea guida COVID-19 per l'organizzazione di colonie, campi, soggiorni di vacanza, centri di animazione diurna e corsi lingue e sport con ospiti nati nel 2001 e negli anni successivi

Stato 30 aprile 2021

Divisione dell'azione sociale e delle famiglie  
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG)  
+4191 814 71 51, [ufficiodeigiovani@ti.ch](mailto:ufficiodeigiovani@ti.ch)



## Indice

Principi.....	2
<b>1. Obiettivi e competenze .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Misure di contenimento dei contagi .....</b>	<b>3</b>
2.1 Numero di partecipanti.....	4
2.2 Gruppi a rischio .....	4
2.3 Test rapidi senza sintomi .....	4
2.4 Vaccinazione .....	5
2.5 Arrivi e partenze .....	5
2.6 Regole di igiene .....	6
2.7 Obbligo di indossare la mascherina .....	6
2.8 La regola della distanza.....	6
2.9 Dati di contatto .....	7
2.10 Gruppo fisso .....	7
2.11 Sintomi di malattia .....	7
<b>3. Responsabilità e piano di protezione .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Informazioni supplementari e contatti .....</b>	<b>8</b>

## Principi

Lo scopo delle linee guida COVID-19 per l'organizzazione di colonie, campi, soggiorni di vacanza, centri di animazione diurna e corsi lingue e sport con ospiti nati nel 2001 e negli anni successivi è di fornire agli enti organizzatori le principali indicazioni per pianificare e gestire le attività in modo responsabile nel rispetto delle disposizioni di protezione per il contenimento dei contagi dal nuovo coronavirus.

In attesa che il Consiglio federale autorizzi in via definitiva lo svolgimento delle attività nel corso delle vacanze estive 2021, le disposizioni contenute nel presente documento potranno essere oggetto di modifica da parte delle autorità federali e cantonali in base all'evoluzione della pandemia.

Le linee guida sono state elaborate dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (DSS-UFaG) d'intesa con l'Ufficio del medico cantonale (DSS-UMC) e l'Ufficio dello sport (DECS-US) sulla base delle [Direttive quadro per campi nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport](#) dell'Ufficio federale dello sport (UFSP), dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), dell'Ufficio federale della cultura (UFC) e dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), e sulla base delle [Linee direttive per i campi di vacanza con bambini e giovani nati nel 2001 o dopo](#) dell'Associazione mantello svizzera per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù (DOJ/AFAJ) e della Federazione svizzera delle associazioni giovanili (SAJV/CSAJ).

Colonie, campi, soggiorni di vacanza, centri di animazione diurna e corsi lingue e sport sono delle attività essenziali per l'infanzia e la gioventù che devono potersi svolgere tenendo conto della necessità di introdurre le misure per ridurre i rischi di contagio, contenere la diffusione del nuovo coronavirus e garantire la sicurezza del personale e dei partecipanti alle attività.

In generale, si raccomanda di mantenere la stessa composizione dei gruppi per tutta la durata delle attività. Devono essere rispettate le regole di igiene e comportamento dell'UFSP. Visto che la distanza necessaria tra i partecipanti non può essere mantenuta in ogni momento, dovranno essere registrati i dati di contatto del personale e dei partecipanti (*contact tracing*). Il servizio cantonale per il tracciamento dei contatti può richiedere agli enti organizzatori la lista dei summenzionati contatti. L'ente organizzatore delle attività deve designare una persona responsabile e un sostituto che assicurino il rispetto delle disposizioni in vigore. Le disposizioni previste dalle linee guida devono essere comunicate a tutte le persone implicate prima dello svolgimento delle attività (personale d'accompagnamento, personale ausiliario, genitori, autorità parentali e partecipanti).

Le linee guida COVID-19 per l'organizzazione di colonie, campi, soggiorni di vacanza, centri di animazione diurna e corsi lingue e sport con ospiti nati nel 2001 e negli anni successivi non si applicano ai Centri extrascolastici riconosciuti tramite la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni i quali svolgono le loro attività sulla base del piano di protezione che verrà rivisto in vista della realizzazione delle attività previste per le vacanze estive.

## I. Obiettivi e competenze

L'obiettivo delle linee guida è di consentire la pianificazione e l'organizzazione delle attività nel rispetto delle regole di igiene e delle disposizioni dell'UFaG per evitare i contagi e impedire tempestivamente la trasmissione del nuovo coronavirus.

Ogni ente organizzatore sarà chiamato ad elaborare e applicare in modo coerente il proprio piano di protezione sulla base del modello che verrà messo a disposizione dall'UFaG non appena le autorità federali e cantonali informeranno la popolazione delle misure previste per il periodo delle vacanze estive 2021. La responsabilità dell'applicazione di tutte le direttive previste dal piano di protezione sarà di competenza dell'ente organizzatore. Nel proprio piano di protezione, l'ente organizzatore sarà chiamato ad indicare il numero massimo di partecipanti, il numero massimo di persone impiegate per lo svolgimento delle attività, le misure di igiene accresciuta e di comportamento, le procedure straordinarie da adottare in caso di contagio, il numero di contatto del medico di riferimento e il numero dell'hotline cantonale 0800 144 144.

Le disposizioni del piano di protezione di colonie, campi, soggiorni di vacanza, centri di animazione diurna e corsi lingue e sport devono essere comunicate con chiarezza prima e durante le attività a tutte le persone interessate (genitori, autorità parentali, partecipanti, personale d'accompagnamento, personale ausiliario) per ottenere la loro collaborazione al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione.

Si raccomanda di informare chiaramente che le persone che manifestano dei [sintomi riconducibili a al COVID-19](#) non possono partecipare alle attività.

I genitori e le autorità parentali devono essere informati che la regola della distanza non può essere sempre rispettata, ma che i dati di contatto sono sempre registrati e costantemente aggiornati.

Il piano di protezione dovrà inoltre tenere conto delle misure previste dai proprietari di case di vacanza per gruppi e in tutte le infrastrutture esterne in cui si svolgono le attività come piscine, musei, campeggi, infrastrutture sportive, capanne alpine o altri impianti, nonché delle disposizioni per svolgere attività culturali, sportive e ricreative in vigore al momento dello svolgimento delle attività.

Gli organizzatori di attività previste al di fuori dai confini cantonali ticinesi saranno chiamati ad adeguare il proprio piano di protezione sulla base delle disposizioni in vigore nei Cantoni e nei Comuni in cui si svolgono le suddette attività.

## 2. Misure di contenimento dei contagi

Il presente documento è stato elaborato in riferimento all'[Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020](#) (stato 19 aprile 2021). Le misure indicate nel presente documento sono quindi soggette a possibili modifiche sulla base delle direttive delle autorità federali e cantonali che entreranno in vigore nel il periodo delle vacanze estive 2021. I [provvedimenti e le ordinanze](#) decretate dal Consiglio federale sono vincolanti.

Per consentire lo svolgimento di colonie, campi, soggiorni di vacanza, centri di animazione diurna e corsi lingue e sport con ospiti nati nel 2001 e negli anni successivi e per i nati prima del 2000, occorre prevedere l'introduzione delle seguenti misure di contenimento dei contagi da coronavirus.

## 2.1 Numero di partecipanti

Attualmente non vi sono limitazioni rispetto al numero dei partecipanti nati nel 2001 e negli anni successivi (< 20 anni). Le attività con giovani nati nel 2000 o negli anni precedenti (> 20 anni) sono autorizzate con massimo 10 persone (stato 19 aprile 2021). Possono essere concesse deroghe per gli ospiti disabili nati nel 2000 o negli anni precedenti (> 20 anni) d'intesa con il medico curante.

Possono partecipare alle attività tutte le persone anche se nate nell'anno 2000 o prima (> 20 anni), che sono impiegate nell'accompagnamento di bambini e di giovani. Sono escluse le persone senza un incarico specifico. Si raccomanda di ridurre il personale di accompagnamento allo stretto necessario. Il numero di persone impiegate deve essere stabilito sulla base delle indicazioni delle [Direttive sui contributi alle colonie di vacanza riconosciute](#) della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza.

Il numero di bambini e giovani e il numero di accompagnatori dipende dal numero di posti disponibili nelle strutture in cui svolgono le attività. Devono essere considerati gli spazi disponibili all'interno e all'esterno (metri quadri), le infrastrutture, le tipologie di attività proposte, la presenza di personale, l'età dei partecipanti, la composizione di gruppi di diverse fasce d'età, la regola della distanza tra le persone, la protezione del personale e delle persone disabili.

Il numero di partecipanti deve essere stabilito sulla base delle regole generali di igiene accresciuta e in particolare della regola della distanza (3 metri quadri per persona). Il numero di partecipanti deve essere ponderato sulla base del numero di persone impiegate per l'accompagnamento di bambini e giovani. Le autorità federali e cantonali possono ridurre il numero massimo a seconda dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

## 2.2 Gruppi a rischio

L'[allegato 7 dell'Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus](#), precisa le particolarità delle malattie che rendono le persone particolarmente vulnerabili.

I genitori, rispettivamente le autorità parentali, di partecipanti particolarmente vulnerabili decidono sulla partecipazione d'intesa con il pediatra o il medico di famiglia e in accordo con l'ente organizzatore affinché vengano adottate eventuali misure di protezione individuale.

Il personale d'accompagnamento o il personale ausiliario particolarmente a rischio in caso di contagio da nuovo coronavirus sceglie, d'intesa con l'ente organizzatore, se partecipare alle attività.

Si raccomanda di favorire la partecipazione di persone particolarmente vulnerabili prioritariamente se sono adeguatamente vaccinate (> 16 anni). Una persona è considerata completamente vaccinata se ha ricevuto due dosi di un vaccino a mRNA omologato in Svizzera, a partire dal 15.mo giorno dopo la seconda dose oppure se è guarita da malattia COVID-19 confermata (tampone positivo) e ha ricevuto in seguito un'unica dose di un vaccino a mRNA omologato in Svizzera, a partire dal 15.mo giorno dopo la somministrazione.

## 2.3 Test rapidi senza sintomi

A partire da 12 anni compiuti, si suggerisce ai partecipanti delle attività che prevedono un soggiorno con pernottamento (ospiti, personale d'accompagnamento e personale ausiliario) di sottoporsi ad un test rapido antigenico in una [farmacia autorizzata](#) al più tardi 72 ore prima l'inizio delle attività. I

test sono da considerarsi gratuiti. All'atto della pubblicazione del modello di piano di protezione che sarà messo a disposizione dall'UFaG, le autorità cantonali potrebbero considerare l'esecuzione dei test obbligatoria.

L'ente organizzatore di soggiorni con pernottamento informa i genitori e le autorità parentali dell'indicazione di sottoporsi al test. I genitori e le autorità parentali sono responsabili dell'esecuzione del test prima dell'inizio del soggiorno con pernottamento. L'ente organizzatore può richiedere l'attestazione dell'esecuzione del test rapido dell'antigene SARS-CoV-2 rilasciato dalle farmacie autorizzate come previsto dall'UFSP.

In caso di [sintomi riconducibili al COVID-19](#) o in caso di risultato positivo al test, la persona e i suoi contatti stretti non possono partecipare alle attività, rimangono a casa e si sottopongono a [isolamento](#).

In base all'evoluzione della situazione epidemiologica le autorità cantonali possono richiedere l'esecuzione di test mirati e ripetuti anche durante un soggiorno con pernottamento. Gli enti organizzatori devono avere il consenso dei genitori e delle autorità parentali affinché l'esecuzione dei test sia autorizzata.

Le persone risultate positive al test devono mettersi in [isolamento](#). Le persone che sono state a stretto contatto con una persona risultata positiva al test devono mettersi in [quarantena](#). Maggiori informazioni su isolamento e quarantena sono disponibili sul [portale dell'UFSP](#).

## 2.4 Vaccinazione

La vaccinazione è gratuita e volontaria. La [strategia cantonale](#) prevede di estendere la vaccinazione ai vari gruppi in modo progressivo secondo il piano di vaccinazione dettato dalla strategia nazionale e dalla disponibilità dei vaccini.

Si raccomanda al personale di accompagnamento e al personale ausiliario a partire da 16 anni compiuti di sottoporsi a vaccinazione secondo le indicazioni delle autorità cantonali.

Al fine di salvaguardare la salute del personale e dei partecipanti, l'ente organizzatore ha facoltà di chiedere agli accompagnatori e agli ospiti di età superiore a 16 anni compiuti se sono immunizzati<sup>1</sup>.

## 2.5 Arrivi e partenze

Si raccomanda di organizzare l'orario di arrivo e di partenza a scaglioni per evitare che i genitori degli ospiti arrivino tutti al medesimo momento o prevedere sufficiente spazio per allestire una "fila d'attesa" con le dovute distanze.

Se si usano dei mezzi di trasporto pubblico valgono le regole di comportamento in vigore al momento dello svolgimento delle attività. Sui mezzi di trasporto pubblici e nei veicoli privati per il trasporto collettivo l'utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutti coloro che nel corso dell'anno

---

<sup>1</sup> Una persona è considerata completamente vaccinata o immunizzata se ha ricevuto due dosi di un vaccino a mRNA omologato in Svizzera, a partire dal 15.mo giorno dopo la seconda dose oppure se è guarita da malattia COVID-19 confermata e ha ricevuto in seguito un'unica dose di un vaccino a mRNA omologato in Svizzera, a partire dal 15.mo giorno dopo la somministrazione.

scolastico 2020-2021 hanno frequentato la prima media così come per tutte le persone di età superiore.

In caso di trasferte con mezzi pubblici, si raccomanda di riservare un biglietto di gruppo.

Le persone che rientrano in Svizzera in provenienza da un [Paese con rischio elevato di contagio](#), conformemente all'[Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori](#) devono rispettare le [disposizioni delle autorità federali in vigore](#) e sottoporsi a quarantena. Fanno stato le indicazioni dell'UFSP sull'[isolamento](#) e la [quarantena](#).

In caso di attività in luoghi pubblici bisogna prestare attenzione al mantenimento della distanza con altri gruppi di persone e al numero di persone autorizzate (nello spazio pubblico all'esterno sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone, stato 19 aprile 2021). Si raccomanda di evitare i luoghi pubblici molto frequentati. In caso d'incontro tra più gruppi si garantirà il rispetto della regola della distanza e si eviterà di rimanere nel medesimo luogo.

## 2.6 Regole di igiene

Devono essere rispettate le [regole di igiene dell'UFSP attualmente in vigore](#), come lavarsi regolarmente e accuratamente le mani, non stringere la mano, evitare il contatto fisico, tossire o starnutire nella piega del gomito così come le altre misure di igiene accresciuta (p. es. disinfezione dei locali, delle superfici, delle attrezzature e degli oggetti).

## 2.7 Obbligo di indossare la mascherina

L'obbligo d'indossare la mascherina vale per tutti coloro che nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 hanno frequentato la prima media così come per tutte le persone di età superiore.

L'uso della mascherina è obbligatorio in tutti gli spazi chiusi aperti al pubblico, nei trasporti pubblici e nei mezzi privati ad uso collettivo così come nelle attività all'esterno in cui non può essere rispettato il distanziamento di 1.5 m (p. es. fermate dei mezzi pubblici, quando si è in coda, nei nuclei dei Comuni, ecc.).

Eccezioni sono possibili quando si mangia seduti, si fa la doccia, in camera da letto nonché quando si svolge un'attività incompatibile con l'obbligo di mascherina, come ad esempio lo sport, la musica ecc.

Sono esentati dall'uso della mascherina le persone dispensate per motivi medici.

## 2.8 La regola della distanza

Per tutte le persone vale la regola della distanza dell'UFSP (1.5 metri di distanza minima). Se le persone non possono mantenere la distanza per un periodo prolungato (> 15 minuti), indossano la mascherina.

Durante le attività con bambini e giovani non è sempre possibile assicurarsi che la regola della distanza sia rispettata. I bambini e i giovani di età nati del 2001 e negli anni successivi (< 20 anni) devono potersi muovere liberamente evitando, in particolare, i contatti con le persone di età superiore. Durante le attività il contatto fisico tra il personale e gli ospiti deve essere ridotto al minimo.

Durante i pasti i commensali sono disposti a scacchiera in modo che tra ogni persona ci sia almeno un metro di distanza lateralmente. Le persone nate nel 2000 o negli anni precedenti (> 20 anni), siedono in tavoli separati (massimo 4 persone per tavolo). Si suggerisce di disporre i commensali in gruppi fissi.

Nel limite del possibile, nelle camere, nei dormitori o in tenda si raccomanda di aumentare la distanza dei letti e tra le persone o di dormire invertendo la posizione di testa e piedi. Si raccomanda di arieggiare i locali durante la notte, di disporre le persone in gruppi fissi e prevedere 3 metri quadri per persona.

Se la regola della distanza non può essere applicata per tutta la durata delle attività, questo non implica che sia superflua. La regola della distanza è ritenuta la misura più efficace per contenere la diffusione del coronavirus.

## 2.9 Dati di contatto

La registrazione dei dati di contatto (*contact tracing*) include il personale e i partecipanti alle attività (nome, cognome, numero di telefono, CAP del Comune di residenza, data e l'orario dell'arrivo e della partenza). I dati devono essere registrati in una lista delle presenze per potere, in caso d'infezione da nuovo coronavirus, tracciare i contatti stretti avuti dalla persona ammalata.

I dati di contatto devono essere costantemente aggiornati tenendo conto di ogni cambiamento. La lista deve essere aggiornata con i dati delle persone che si aggiungono o abbandonano le attività, che visitano una colonia, un campo, un soggiorno di vacanza, un centro di animazione diurna e i corsi lingue e sport.

La lista dei dati di contatto deve essere conservata per 14 giorni dopo il termine delle attività prima di essere eliminata. Per facilitare il tracciamento dei contatti, si raccomanda al personale d'accompagnamento e al personale ausiliario di installare sul proprio telefono l'[app SwissCovid](#).

## 2.10 Gruppo fisso

Le attività si svolgono in un gruppo fisso, ovvero che rimane sempre lo stesso e non subisce cambiamenti. Per l'intera durata dell'attività i gruppi fissi svolgono insieme le attività, consumano i pasti e, in caso di soggiorno con pernottamento, dormono nelle medesime camere senza mischiarsi con gli altri gruppi. In caso di infezione COVID-19 l'organizzazione in gruppi facilita il tracciamento di eventuali contagi e riduce il numero di persone che devono sottoporsi a quarantena.

Le visite a colonie, campi, soggiorni di vacanza o centri di animazioni diurni di persone esterne sono da evitare. La visita di una persona è possibile rispettando le regole della distanza e di igiene accresciuta. La presenza durante le attività di persone esterne nate nel 2000 o negli anni precedenti (> 20 anni) che non esercitano una funzione specifica non è autorizzata.

## 2.11 Sintomi di malattia

In caso di sospetto o se durante le attività si riscontrano dei sintomi di malattia tra i partecipanti o il personale, la persona in questione è posta in isolamento, deve essere visitata con sollecitudine dal medico di riferimento dell'ente organizzatore ed essere sottoposta ad un test rapido. Il personale d'accompagnamento deve garantire la custodia dei minori in isolamento. Il minore e



l'accompagnatore indossano la mascherina e rispettano le regole di igiene e di comportamento. In caso di risultato positivo al test l'isolamento deve essere mantenuto.

D'intesa con il medico di riferimento, gli organizzatori prendono contatto con l'hotline cantonale 0800 144 144 affinché il servizio cantonale competente possa stabilire quali persone in contatto con la persona malata devono sottoporsi a quarantena.

Fanno stato le indicazioni dell'UFSP sull'[isolamento](#) e la [quarantena](#).

L'ente organizzatore è tenuto ad informare i genitori e le autorità parentali dei partecipanti sino al compimento dei 16 anni.

### 3. Responsabilità e piano di protezione

Sulla base del modello di piano di protezione che sarà elaborato dall'UFaG per le attività che si svolgono nel Cantone Ticino, chi pianifica e svolge l'attività deve designare una persona responsabile e un sostituto che siano in grado di presentare un piano di protezione specifico che includa le attività previste nel programma. Se necessario la persona responsabile deve riadattare il piano di protezione in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria e delle raccomandazioni delle autorità federali e cantonali.

La persona responsabile e il sostituto garantiscono l'applicazione delle misure di contenimento dei contagi da coronavirus in vigore al momento dello svolgimento delle attività.

Il modello di piano di protezione che sarà elaborato dall'UFaG deve essere utilizzato anche per le attività che si svolgono fuori Cantone, ma le misure devono essere coerenti rispetto a quanto previsto nei Cantoni e nei Comuni dove si svolgono le attività.

Maggiori informazioni sulla responsabilità degli enti in caso di pandemia sono disponibili nell'opuscolo "[La responsabilità giuridica civile, contrattuale e penale degli adulti che lavorano con i minori al di fuori del contesto familiare](#)".

### 4. Informazioni supplementari e contatti

L'UFaG è a disposizione degli enti organizzatori di colonie, campi, soggiorni di vacanza, centri di animazione diurna e corsi lingue e sport con ospiti nati nel 2001 e negli anni successivi per eventuali consulenze sull'elaborazione dei piani di protezione dei singoli enti.

Il modello di piano di protezione sarà pubblicato sulla pagina [www.ti.ch/coronavirus](http://www.ti.ch/coronavirus) non appena le autorità federali e cantonali emaneranno le direttive per il periodo delle vacanze estive 2021.

Per maggiori informazioni e consulenza potete rivolgervi a:

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG)

Viale Officina 6

6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 71 51

[ufficiodeigiovani@ti.ch](mailto:ufficiodeigiovani@ti.ch)

L'ispettore socioeducativo: Guido De Angeli - tel. +41 91 814 71 64 – [guido.deangeli@ti.ch](mailto:guido.deangeli@ti.ch)

Il Capo Ufficio: Marco Galli - tel. +41 91 814 71 52 – [marco.galli@ti.ch](mailto:marco.galli@ti.ch)